



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. [REDACTED] R.G.N.R.
N. [REDACTED] R.G.G.I.P.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
- art. 409 c.p.p. -

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

letti gli atti del procedimento penale a margine indicato iscritto nel registro di cui all'art.335 c.p.p. in data il 15.3.2023 nei confronti di:

[REDACTED]

Indagati per il reato di cui all'art. 589 bis c.p. commesso in Milano il [REDACTED].

Evidenziate le persone offese in:

[REDACTED]

letta la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 10.1.2024 e notificata alla persona offesa [REDACTED] che aveva dichiarato di volerne essere informata ex art. 408 c. 2 c.p.p.;

rilevato che

il presente procedimento trae origine dall'informativa di reato redatta dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Milano – Comando Decentrato 6, a seguito della segnalazione della dott.ssa [REDACTED] presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Ss. Paolo e Carlo, la quale, in servizio presso il sopracitato nosocomio, ha contattato l'Autorità di Polizia per comunicare che nella giornata del 12.3.2023 era stata portata presso il riferito presidio la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] dopo esser stata urtata da una bicicletta condotta da un bambino ed esser quindi caduta battendo la sede lombare e la testa sulla parte occipitale.



Dalla relazione di soccorso, redatta dagli operanti AREU in data 12.3.2023 alle ore 11.12, si legge infatti: *“Pz investita da bimbo in bici. Caduta battendo lombare e testa. FLC in zona occipitale con edema. No PDC. Ricorda accaduto. Lamenta forte emicrania.”*

Nel giro di poche ore dall'accettazione in PS, la situazione si era aggravata e lo stato critico era stato confermato dagli esami specialistici effettuati (TC encefalo) che hanno riportato *“quadro di emorragia intraparenchimale sn post traumatica senza indicazioni NHC”*. Dal verbale di dimissione si legge: *“in considerazione dell'età, del quadro radiologico attuale, del rapido deterioramento delle condizioni neurologiche, della mortalità e morbilità legata ad una procedura neurochirurgica, non si ravvedono indicazioni a interventi NHC”*. Il decesso della paziente è stato accertato alle ore 22.04 del [REDACTED] per *“emorragia cerebrale post traumatica”*.

Anche l'autopsia svolta su incarico della Procura della Repubblica ex art. 360 c.p.p. ha confermato che l'*exitus* si è verificato a seguito della caduta della anziana signora, occasionata dall'urto con la bicicletta guidata dal minore [REDACTED]. Invero si legge che *“la vicenda clinica in esame si caratterizza per il danno acuto di natura traumatica, conseguente all'investimento della sig.ra [REDACTED] in veste di pedone, da parte di una bicicletta giocattolo. Tale incidente ha provocato importanti conseguenze a livello cranico (emorragie intracraniche) con un rapido deterioramento delle condizioni neurologiche (GCS 7), le quali si sono dimostrate irreversibili, fino a determinare l'exitus della sig.ra [REDACTED] [...] la causa della morte della sig.ra [REDACTED] è da ricondurre ad un trauma contusivo produttivo di emorragia cerebrale subdurale, subaracnoidea ed intraparenchimale con esito terminale in edema cerebrale e conseguente acuta insufficienza cardiocircolatoria, avvenuto in occasione dell'incidente del [REDACTED]”*.

A seguito dei fatti sopra riferiti, è stato avviato d'ufficio il presente procedimento penale nei confronti dei genitori del bambino, [REDACTED], per il reato di cui all'art. 589-bis c.p.

Con riguardo alle indagini effettuate ci si riporta all'informativa dell'Autorità Giudiziaria n. 5095/2023 e ai verbali di sommarie informazioni rese da [REDACTED], padre del minore, e dalla sig.ra [REDACTED], che accompagnava [REDACTED] al momento del verificarsi dei fatti in esame.

È stata altresì richiesta l'acquisizione dei filmati videoregistrati dalle telecamere posizionate nel parco Don Luigi Giussani, richiesta che tuttavia non ha avuto esito positivo, per indisponibilità delle immagini.

Sulla base della documentazione elencata e richiamando la descrizione prodotta dagli operanti nella relazione di incidente stradale prot. n. 2094/2023, il fatto può essere ricostruito secondo la seguente dinamica.

In data [REDACTED] la sig.ra [REDACTED], mentre si trovava all'interno del Parco Don Luigi Giussani, percorrendo il vialetto sterrato interno al parco in prossimità del palo dell'illuminazione pubblica contraddistinto dal numero d'ordine 98, all'altezza del civico 11 di Via Montevideo, è stata urtata dalla bicicletta BMT modello BTwin guidata da [REDACTED], bambino di dieci anni, che, accompagnato dal padre, stava imparando ad utilizzare la bicicletta senza pedali. A seguito dell'urto la sig.ra [REDACTED] è caduta al suolo battendo schiena e testa ed è stata nell'immediatezza soccorsa dal padre del minore, dalla sig.ra [REDACTED], che era con lei a passeggio, e da altri astanti.

Nonostante in un primo momento la sig.ra [REDACTED] abbia manifestato l'intenzione di tornare a casa, essendosi risolleata da sola ed avvicinata ad una panchina, il sig. [REDACTED] ha contattato prontamente il numero di emergenza 112 notando un ematoma di colore rosso-violaceo sulla cute dell'anziana donna. In attesa dei soccorsi il sig. [REDACTED] è rimasto sul posto



ed ha fornito il proprio recapito telefonico alla sig.ra [REDACTED] e al figlio della sig.ra [REDACTED], che era nel frattempo stato avvisato dell'accaduto.

Dalle sommarie informazioni della sig.ra [REDACTED] si apprende inoltre che *"il padre si trovava di fianco al bambino"* e, quanto alla dinamica dell'incidente, che *"il bambino era alla guida e mi pare, con la coda dell'occhio, di averlo visto sbandare"*.

A conclusione delle indagini, l'Ufficio di Procura ha presentato formale richiesta di archiviazione, che è stata notificata alla persona offesa [REDACTED] che aveva dichiarato di volerne essere informato *ex art. 408 c.p.p.*, sulla base delle argomentazioni che seguono.

In sostanza, non vi sarebbero elementi sufficienti per ritenere integrato il reato di cui all'art. 589-bis c.p. a carico di [REDACTED] in quanto *"dall'esame della dinamica dell'incidente e dalla dichiarazione della teste [REDACTED] emergeva che l'evento sinistro è stato frutto di una sfortunata, causale fatalità senza che vi sia stata altresì alcuna violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale"*. L'evento fatale sarebbe conseguenza di una *"sfortunata casualità"*, ossia della *"leggera perdita di controllo della bici giocattolo da parte del bambino proprio mentre la stessa si trovava nelle vicinanze della sig.ra [REDACTED]"* che *"non consentiva al padre del bambino, pur a fianco dello stesso, di intuire per tempo e/o di poter intervenire per scongiurare la disgrazia"*.

Del pari difetterebbe la prognosi di una ragionevole previsione di condanna per la madre del bambino, [REDACTED], in quanto *"la stessa non era presente in luogo al momento dell'incidente"* e dovrebbe quindi ritenersi *"del tutto estranea all'evento e priva di responsabilità"*.

A tale richiesta di archiviazione non è seguita opposizione *ex art. 410 c.p.*, né le persone offese hanno mai sporto querela per i fatti occorsi.

In considerazione di quanto sopra esposto e delle argomentazioni che di seguito verranno elencate, questo Giudice ritiene, in accordo con quanto affermato dal Pubblico Ministero in sede di richiesta di archiviazione, che non vi siano elementi che consentano di ritenere che nei confronti di [REDACTED] possa formularsi una ragionevole previsione di condanna in ordine al reato p. e p. dall'art. 589-bis c.p., in relazione ai fatti ascritti.

Volendo prescindere dalla corretta qualificazione giuridica dell'incolpazione *ex art. 589-bis c.p.* – considerando che, sulla base dell'elencazione che l'art. 2 c. 2 del d.lgs 285 del 1992 fa delle ipotesi riconducibili al concetto di *"strada"*, può dubitarsi del fatto che un vialetto sterrato all'interno di un parco cittadino, pur non recintato, costituisca una strada rientrante nell'ambito applicativo del predetto decreto –, ad una pronuncia di archiviazione può addivenirsi sulla base delle seguenti ragioni.

In primo luogo, meritano di essere condivise le argomentazioni spese dalla Pubblica Accusa nella richiesta di archiviazione con riferimento alla posizione della madre del minore, [REDACTED].

Se, infatti, sotto il profilo civilistico, del risarcimento del danno conseguente all'illecito commesso dal figlio minore non emancipato rispondono *ex art. 2048 cc* *"il padre e la madre"* che con lo stesso coabitano, dovendosi ritenere integrata, secondo la giurisprudenza prevalente, un'ipotesi di responsabilità per *culpa in educando*; sotto il profilo penalistico, stante il dogma della personalità della responsabilità penale, per l'accertamento della responsabilità da reato, occorre verificare la sussistenza in capo al soggetto agente della *suitas* correlata alla commissione del fatto, oltre che l'effettiva integrazione degli elementi oggettivi dell'illecito.

Nel caso di specie trattasi di vagliare la sussistenza in capo ai genitori del minore [REDACTED] degli estremi idonei a integrare il reato di cui all'art. 589-bis c.p., beninteso nella sua



forma omissiva, in quanto la condotta è stata inequivocabilmente posta in essere dal bambino, sui cui comportamenti gli esercenti la potestà genitoriale sono per legge chiamati a vigilare.

Secondo la teoria c.d. costituzionalmente orientata, avallata dalla dottrina nonché dalla giurisprudenza più recente, perché possa ritenersi configurata un'ipotesi di responsabilità in forma omissiva ex art. 40 cpv deve individuarsi in capo all'autore del reato la sussistenza di una posizione di garanzia, sorretta dalla previsione legislativa di obblighi di protezione e/o controllo, nonché, onde sfuggire da aprioristici schemi formali, l'effettiva possibilità di intervenire al momento del fatto per impedirne o scongiurarne la verifica (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38624 del 19/06/2019 secondo cui *"in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia - che può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere - dovere di protezione dello specifico bene giuridico che necessita di protezione, e di gestione della specifica fonte di pericolo di lesione di tale bene, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro."*).

Va da sé che in capo alla sig.ra [REDACTED], che non si trovava sul luogo di commissione del fatto né era chiamata in quel frangente alla vigilanza del minore [REDACTED] che si trovava con il padre, non può ritenersi configurabile il reato di cui agli artt. 40 cpv, 589-bis c.p. in quanto la stessa non era nella condizione di potersi efficacemente attivare per impedire la verifica dell'evento.

In secondo luogo, sulla base di un ragionamento che solo parzialmente si discosta dal presente, deve altresì ritenersi che non possa muoversi un giudizio di responsabilità dell'indagato [REDACTED] padre del minore, per il reato in esame.

Invero, la posizione del sig. [REDACTED] pur divergendo da quella della madre del bambino – in quanto questi si trovava insieme al minore al momento dell'accaduto –, parimenti non può essere ricondotta a quella di un soggetto che, investito della posizione di garanzia, e trovandosi nella circostanza utile per impedire il verificarsi dell'evento chiamato ad evitare, non ponga in essere la condotta esigibile idonea ad evitarlo.

Invero sia dalle sommarie informazioni rese dalla sig.ra [REDACTED], che dalla ricostruzione degli operanti che sono intervenuti ed hanno redatto l'informativa di reato, non si evince che sia stato posto in essere un comportamento imprudente, imperito o negligente dal padre il quale, anzi, accompagnando il bambino con la bicicletta e standogli al fianco, non è riuscito, in un momento in cui, in modo assolutamente repentino e imprevedibile, lo stesso ha sbandato e gli è sfuggito dal controllo, a impedire il fatto per come verificatosi.

Il padre, accortosi dello sbandamento del minore, non è riuscito a porre in essere la condotta che avrebbe evitato il verificarsi dell'impatto letale tra la bicicletta guidata dal figlio e la sig.ra [REDACTED], pur trovandosi a fianco del bambino, come espressamente afferma la stessa sig.ra [REDACTED]. Una tale circostanza è sintomatica della repentinità dello sbandamento che si è verificato in modo improvviso, non prevedibile né prevenibile.

Né al fine di muovere un addebito a titolo di colpa nei confronti del sig. [REDACTED] possono essere validamente utilizzate le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di sommarie informazioni agli operanti che lo hanno ascoltato (lo stesso dichiarava, nello specifico: *"aiutavo mio figlio ad andare in bicicletta senza le rotelle spingendolo da dietro e dandogli poi la spinta per aiutarlo a percorrere diversi metri in autonomia. Abbiamo ripetuto questo per diverse volte, facendo più volte il giro del parco ed incrociando un paio di volte il passaggio di due signore anziane che passeggiavano. Al secondo/terzo giro in prossimità della curva dello sterrato mio figlio procedeva in sella alla bicicletta quando improvvisamente, nonostante il tentativo di [REDACTED] di frenare, urtava una delle due signore, incrociate precedentemente, la quale si aiutava a camminare con un bastone"*). È infatti evidente come tali dichiarazioni, con cui lo stesso ammette di aver sin da prima notato le due signore e di aver consentito al figlio di



“incrociarle” un paio di volte, potrebbero esporre il sig. [REDACTED] ad un rimprovero di imprudenza in relazione allo sviluppo del fatto per come conseguito, e vanno quindi considerate autoindizianti. Per tal ragione, ai sensi dell’art. 63 c.p.p., l’audizione dell’odierno indagato avrebbe dovuto essere interrotta, con tutti gli avvisi e le conseguenze di legge; soprattutto, e cioè anche a prescindere dall’omesso espletamento della procedura ex art. 63 c.p.p., il carattere autoindiziante delle dichiarazioni *ne preclude l'utilizzabilità* contro il medesimo soggetto che le ha rese (con tutto ciò che ne consegue sulla prognosi di condanna nell’ambito di un eventuale giudizio, tanto dibattimentale quanto a prova contratta).

In terzo luogo, a sostegno dell’assenza di una ragionevole previsione di condanna, può richiamarsi, proprio per valorizzarne gli elementi di divergenza rispetto al caso di specie, la sentenza della Corte di Cassazione n. 43386 del 2010, allegata agli atti, che ha rigettato il ricorso proposto dal padre di un minore condannato per la condotta del figlio che, alla guida di una mini-moto, aveva urtato un altro minore, cagionandogli lesioni personali. In motivazione si legge, richiamando le argomentazioni del Tribunale di Cagliari – che si era pronunciato in funzione di giudice di appello sulla sentenza del Giudice di Pace –, che ricorrente doveva ritenersi responsabile, in quanto non aveva adeguatamente vigilato sulla condotta del figlio che si trovava a bordo di un veicolo elettrico, ed anzi, sollecitato da alcuni presenti nel parco che lamentavano preoccupazione per come veniva guidata la mini-moto, se ne disinteressava. Con ogni evidenza, si tratta di un caso del tutto differente da quello in esame, in cui *la vigilanza è stata prestata*, il mezzo utilizzato dal minore era una biciletta a pedali e, subito dopo il verificarsi dell’accaduto, il padre si è attivato per prestare i dovuti soccorsi.

Alla luce di quanto esposto, ritenuti sufficienti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, deve concludersi che essi non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna degli odierni indagati secondo quanto disposto dall’art. 408 c.p.p., come di recente modificato.

P.Q.M.

letto l’articolo 408 c.p.p.

d i s p o n e

l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Così deciso in Milano il 10.12.2024



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
OGGI 7-1-2025

L’Addetto all’Ufficio per il Processo
dott.ssa Carola DURACCIO

IL GIUDICE
Dott. Luigi Iannelli

Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Francesca Torlasco